



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto-legge 19/2026, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Prima di affrontare nello specifico alcuni degli articoli che compongono il decreto-legge 19/2026, è opportuno premettere due cose.

In primo luogo, la nostra Organizzazione sindacale ribadisce la necessità che, nei prossimi mesi, sia assicurato il massimo coinvolgimento possibile delle forze economiche e sociali, alla luce delle scadenze indicate. Si tratta, infatti, di valutare attentamente i risultati fin qui conseguiti e di porre le condizioni affinché l'esperienza maturata in questi anni sia correttamente valorizzata, in particolare negli enti territoriali. Allo stato attuale, appare peraltro complesso dare un giudizio compiuto sugli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia con riferimento al conseguimento degli obiettivi indicati nelle singole Missioni sia in merito agli obiettivi trasversali su giovani, donne e superamento del gap territoriale.

In secondo luogo, è importante aprire una riflessione sulla stabilizzazione del personale impiegato dalle amministrazioni a supporto delle varie Missioni e su come assicurare la tenuta dei servizi, con particolare riferimento alle Missioni 5 e 6, lavoro, inclusione sociale e sanità, anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2026. Anche in questo caso, si sollecita il coinvolgimento dei sindacati. Con riferimento ai singoli articoli, l'articolo 1 introduce degli obblighi in capo ai soggetti attuatori; si tratta di richiamare, anche in questo caso, il coinvolgimento degli organizzazioni sindacali nella fase di monitoraggio. L'articolo 2 potrebbe essere integrato con la previsione di misure di stabilizzazione del personale o, quanto meno, di proroga dei contratti in essere, mentre relativamente all'articolo 4 si apprezzano, in particolare, le disposizioni sul rischio idrogeologico e sulle case di comunità.

Il tema delle semplificazioni amministrative si ritrova nelle disposizioni contenute nella sezione II del decreto-legge 19/2026.

Nello specifico, si richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 6, che prevede l'acquisizione d'ufficio da parte delle amministrazioni pubbliche dei dati relativi all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee): si tratta di una disposizione condivisibile, fermo restando la previsione che il nucleo familiare possa produrre atti e documenti utili a rettificare, anche per mezzo di soggetti delegati, eventuali informazioni errate. Al medesimo articolo 6, si apprezzano le disposizioni in materia di validità della carta di identità elettronica e di tessera elettorale in formato digitale.



L'articolo 7 estende la sperimentazione delle norme in materia di accertamento della condizione di disabilità e di elaborazione del progetto di vita individualizzato e personalizzato; di per sé, si tratta di una disposizione condivisibile, purché essa sia accompagnata da un costante confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di individuare criticità e punti di forza, considerando che ci si muove in un contesto caratterizzato da persistenti divari territoriali (nord-sud, ma anche centro-periferia ed aree più sviluppate e aree interne), come evidenziato dai report del Cnel. È opportuno il richiamo alla formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di sperimentazione. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, relativo alle modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, si auspica il coinvolgimento delle parti sociali. Condivisibili i contenuti dei commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 7, rispetto al quale, però, si manifesta una perplessità circa l'obbligo di invarianza finanziaria; stante le numerose previsioni, sarebbe utile inserire una previsione di copertura economica.

L'articolo 8, nella parte in cui dispone l'eliminazione dell'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee generate da pagamenti digitali da parte del titolare d'impresa, risponde ad una semplificazione condivisibile, mentre con riferimento all'articolo 11 l'istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare dovrebbe essere accompagnata da una interlocuzione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria. La disposizione contenuta all'articolo 15, relativa a misure urgenti di semplificazione a favore di malati cronici e delle persone affette da patologie rare, appare condivisibile, in quanto volta ad accelerare l'approvvigionamento dei farmaci.

Gli articoli 16 e 17 si inseriscono nel più ampio obiettivo di rendere più celeri i tempi della giustizia nel nostro Paese. Si tratta di coniugare velocità ed equità, assicurando alle parti in causa tempi certi e giudizi ponderati. In questo senso, si apprezza il riferimento inserito all'articolo 21 in merito alla definizione di corsi di preparazione alla magistratura, alla carriera notarile e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense.

Gli articoli 18 e 19 andrebbero approfonditi con le federazioni di categoria della scuola e dell'istruzione, visto l'impatto che le disposizioni hanno sul personale dipendente. Nel complesso, si tratta di disposizioni che seguono la medesima logica, ma è chiaro che è fondamentale valutare punto per punto la ricaduta sul personale. Le proroghe contenute all'articolo 19 sono condivisibili, mentre quella contenuta all'articolo 20, sugli alloggi per studenti, è in linea con i contenuti della legge 199/2025 (legge di bilancio). Rimane la questione delle risorse da destinare alla ricerca.

Il contenuto dell'articolo 22, relativo all'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria italiana, con particolare riferimento al Documento strategico pluriennale della mobilità (Dspm) e all'aumento della concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale e intercity andrebbe approfondito con le



federazioni di categoria di riferimento, stante le ricadute che le disposizioni hanno sul personale dipendente. L'articolo 24 è condivisibile, vista la necessità di investire nelle infrastrutture idriche; da valutare la congruità dello stanziamento che alimenta lo Strumento finanziario nazionale (Sfniissi). Condivisibili i contenuti dell'articolo 25; è da valutare la congruità dello stanziamento. L'articolo 27 dovrebbe essere letto in coerenza con i contenuti del decreto-legge 21/2026, in materia di energia, con specifico riferimento alle disposizioni relative alla connessione alla rete di trasmissione.

All'articolo 28, ritorna la richiesta che nelle procedure di modifica del cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione venga coinvolto anche il sindacato, in ragione del fatto che dal cronoprogramma finanziario derivano conseguenze dirette e indirette sui cittadini. Positivo, sempre all'articolo 28, l'incremento della dotazione del Fondo turismo, come pure il finanziamento degli interventi per ridurre il rischio sismico sulle infrastrutture pubbliche delle aree interne.

L'articolo 29 si presta a diverse considerazioni, in quanto la Commissione di vigilanza sui fondi pensione è un soggetto che si interfaccia normalmente con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali che, in forza di accordi collettivi, hanno dato vita a fondi negoziali di previdenza complementare. Sulla Covip, peraltro, è intervenuta la legge 199/2026, con una serie di misure di complessa attuazione che dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal prossimo 1° luglio. La richiesta è quella di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, proprio per arrivare alla massima condivisione, così da dare organicità al quadro. L'apertura del confronto comporterebbe, di conseguenza, lo stralcio del presente articolo 29, in quanto rientrante nel più ampio percorso di riforma della Covip. In attesa, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 29, si osservano alcune cose.

Il comma 1 prevede un obbligo in capo ai fondi medesimi di aderire a sistemi stragiudiziali delle controversie con i propri iscritti, pensionati e beneficiari. Si tratta di una disposizione condivisibile, anche se è da valutare attentamente la congruità della sanzione amministrativa pecuniaria, soprattutto con riferimento al valore massimo. È utile inserire un riferimento temporale per l'entrata in vigore della disposizione. La rivalutazione della percentuale di integrazione del finanziamento della Covip da parte delle forme di previdenza complementare è da attenzionare: è da valutare l'ipotesi di prevedere un contributo differenziato a seconda della tipologia di forma di previdenza complementare, con una disposizione di maggior favore per le forme negoziale, stante il loro preminente carattere sociale. Sempre all'articolo 29, i commi da 3 a 11 introducono una funzione di regolamentazione e di vigilanza da parte della Covip sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, per la sola parte organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, rimanendo in capo al Ministero della salute e alle regioni le competenze circa i servizi erogati. Si tratta di una disposizione da approfondire, che, per molti versi, si muove in coerenza con le attuali competenze della Covip sui fondi di previdenza complementare e in



ragione del fatto che i fondi sanitari e socio-sanitari integrativi sono strumenti che entrano sempre più nella contrattazione collettiva fra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. Una perplessità nasce dallo strumento normativo adottato che rimanda ad un regolamento proprio della Covip. Di certo, la riforma dovrebbe essere accompagnata da un potenziamento della pianta organica della Covip e da una disciplina transitoria utile alle parti per gli eventuali adeguamenti statutari e organizzativi richiesti. Da ultimo, l'articolo 30 necessita di ulteriori approfondimenti, in ragione del volume di risorse finanziarie individuate all'allegato 2.